



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N° 96 *in data 17 ottobre 2011*

OGGETTO:

Corte di Appello di Bari – Atto di citazione in appello ad istanza del Sig. Dolciamore Giuseppe c/ il Comune di Molfetta per risarcimento danni derivati dal sinistro verificatosi il 06.02.2005 - Resistenza in giudizio – Conferma incarico a legale.

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità;*
- *della Delibera di C.C. n. 31 del 04 luglio 2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011*
- *della delibera di G.C. n. _____ del _____ di approvazione del PEG _____*

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **19 ottobre 2011** al **03 novembre 2011**.

Il Responsabile Del Procedimento

Premesso che:

- Con propria deliberazione n. 35 del 05.03.2007 veniva conferito l'incarico all'Avv. Felice Petruzzella per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio (R.G. n. 18040/2007) intraspreso con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dal Sig. Dolciamore Giuseppe, per ivi sentire condannare il Comune di Molfetta al risarcimento dei danni quantificati in € 7.251,81 derivati dal sinistro verificatosi il giorno 06.02.2005 alle ore 17,30 lungo la Banchina S. Domenico quando il motociclo condotto dal Sig. Dolciamore Domenico, diretto verso la Banchina Seminario, cadeva all'altezza del Mercato Ittico a causa delle condizioni accidentate del manto stradale interessato da lavori di scavo;

- Il Tribunale adito, con sentenza 112/10, ha così statuito:

- 1) “accoglie per quanto di ragione la domanda, accertato il concorso di colpa dell'attore nella misura di $\frac{1}{2}$, condanna il Comune di Molfetta a versare al Dolciamore, a titolo di risarcimento danni, l'importo complessivo (già rivalutato all'attualità) di € 2.052,37, oltre interessi sullo stesso, al tasso legale, dalla decorrenza equitativamente fissata in data 22.10.07 sino al soddisfo;
- 2) Condanna il Comune a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida d'ufficio nella misura di complessive € 2.200,00 (€ 200,00 per esborsi, € 1.000,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorari, oltre RSG, CAP ed IVA di legge) nella misura di un mezzo, con compensazione tra le parti della restante metà;
- 3) Pone definitivamente a carico del Comune le spese di CTU (€ 603,03 oltre accessori di legge)...”;

- A seguito di atto di precetto di pagamento, notificato in data 01.03.2011, l'Ente ha disposto il pagamento delle somme come sopra esposte con determinazione dirigenziale n. 21 del 09.03.2011.

Rilevato che è stato notificato al Ns. domicilio legale Avv. Petruzzella (che ne ha dato contezza all'Ente con missiva prot. n. 41163 del 14.07.2011) atto di appello, con il quale il Sig. Dolciamore, agendo contro il Comune, ha chiesto alla Corte di Appello di Bari (udienza 13.12.2011) la riforma della indicata sentenza e l'integrale accoglimento della domanda;

Ritenuto di resistere anche nel giudizio in appello instaurato dal Sig. Dolciamore Giuseppe dinanzi alla C.d.A., per la convalida delle motivazioni espresse dall'Ente dinanzi al giudice di prime cure e parzialmente accolte dallo stesso, confermando la difesa processuale all'Avv. Felice Petruzzella, da Molfetta;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente,

privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig. Dolciamore Giuseppe, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia
F.to

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. 59061 del 17.10.2011 contenente l'indicazione e conferma del rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv. Felice Petruzzella,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di resistere nel giudizio in appello instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Bari dal Sig Dolciamore Giuseppe c/ il Comune di Molfetta, per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 112/2010, Tribunale di Molfetta (R.G. n. 18040/2007), meglio descritto in premessa.

- 2) Di confermare, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Felice Petruzzella, con studio in Molfetta, alla Via Maggiore Sallustio n. 17, già difensore dell'Ente nel giudizio di prime cure.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa
- 6) Di disporre con successivo provvedimento dirigenziale la erogazione di acconti per l'incarico affidato in favore del prefato professionista, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 184 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri
F.to**